



*Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Assistenza Sociale, Attività Sociali,
Sport, Tempo Libero, Spettacolo
Settore Assistenza Sociale,
Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali*

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0860236 21/11/2012

Mittente : Assist. sociale, programmazione e vigilanza sui servizi soci...

Classifica : 18.1. Fascicolo : 90 del 2010



Oggetto: Indicazioni per l'avvio delle procedure finalizzate al funzionamento dei nuovi Ambiti, così come definiti dalla Delibera di Giunta n.320/2012

Si chiede, per una capillare diffusione della presente comunicazione, di inoltrarla a tutti i Comuni dell'Ambito.

La legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328", attribuisce alla Regione la funzione di determinare, al fine di assicurare la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari, la ripartizione del territorio regionale in ambiti territoriali. In particolare, l'articolo 19, comma 1, stabilisce che la Regione definisce quali ambiti territoriali le ripartizioni del territorio regionale coincidenti con i distretti sanitari o loro multipli purché rientranti nella medesima ASL, e li determina, previa concertazione con gli enti locali, con provvedimento della Giunta regionale.

Alla luce della deliberazione n. 504 del 20 marzo 2009, recante "Razionalizzazione degli ambiti distrettuali delle nuove Aziende sanitarie locali", così come disposto dalla Legge regionale n. 16 del 28 novembre 2008 recante "Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo", la Giunta della Regione ha ridotto da 97 a 72 i Distretti Sanitari. La ridefinizione ha determinato un nuovo assetto delle Aziende sanitarie che ha avuto come conseguenza, in alcuni casi, la mancata coincidenza tra Ambiti e Distretti.

Per questi motivi, la Giunta regionale, con deliberazione n. 320 del 3 luglio 2012, recante "Modifica degli Ambiti Territoriali sociali e dei Distretti Sanitari - provvedimenti a seguito della deliberazione di Giunta Regionale n. 40 del 14/02/2011" ha approvato la modifica della composizione degli Ambiti Territoriali in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale n. 11/2007.

I nuovi Ambiti, determinatisi in virtù di tale provvedimento, devono essere operativi entro il 1° gennaio 2013, al fine di avviare l'attuazione del nuovo triennio già dall'inizio del prossimo anno.

In virtù del disposto normativo, articolo 11 della legge 11/2007, è il coordinamento istituzionale d'ambito, il soggetto deputato alla funzione d'indirizzo programmatico, di coordinamento e di controllo della realizzazione della rete integrata di interventi e servizi sociali e socio-sanitari d'ambito. Il coordinamento è composto, per ciascuno degli ambiti territoriali, dai sindaci dei comuni associati, dal presidente della provincia e, in materia d'integrazione socio-sanitaria, dai sindaci dei comuni associati, dal presidente della provincia e dal direttore generale della ASL di riferimento o loro delegati. Per il proprio funzionamento, il Coordinamento istituzionale, si dota di un regolamento.

Con particolare riguardo alle funzioni da esercitare nella fase di costituzione di un nuovo Ambito, si evidenzia che sono funzioni del coordinamento:

- a) l'attribuzione, sino alla adozione della forma associativa, ad uno dei comuni associati, del ruolo di comune capofila d'ambito, con funzioni di coordinamento e responsabilità di gestione amministrativa e contabile del piano di zona;
- b) la proposta, ai comuni associati, della forma associativa per l'esercizio delle funzioni e la modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del testo unico degli enti locali;
- c) la nomina del coordinatore e l'istituzione dell'ufficio di piano dell'ambito territoriale;
- d) la regolazione del funzionamento dell'ufficio di piano e dei rapporti con il comune capofila e i comuni associati, nel rispetto delle direttive regionali e della forma associativa prescelta.

Quanto alla forma associativa rilevano le disposizioni della legge n. 135 del 2012 di conversione del decreto legge n. 95 del 2012 (spending review) che ha innovato la disciplina delle modalità di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e il disposto dell'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge n. 191 del 2009 ss.mm.ii., a maggior ragione a seguito dell'intervenuta modifica, con L.R. n. 15 del 2012, dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della L.R. n. 11 del 2007.

Al fine dell'avvio delle procedure necessarie al funzionamento degli Ambiti nella composizione definita dalla deliberazione n. 320/2012, ove non si fosse già diversamente provveduto, si invita il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti a riunire, in tempo utile, il Coordinamento istituzionale ai fini degli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), d) sopra riportate.

Nell'individuazione del Comune capofila, il Coordinamento istituzionale dovrà effettuare una serie di valutazioni tese a scegliere, tra i Comuni appartenenti all'Ambito, quello che garantisce

la migliore possibilità di esercitare le funzioni ad esso demandate dalla legge regionale, sintetizzabili nel coordinamento e nella responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Piano di Zona, attraverso lo strumento finanziario del Fondo Unico di Ambito.

Si tenga conto, inoltre, che l'amministrazione regionale, come già fatto finora, continuerà a mettere in campo procedure a regia regionale per l'impiego dei fondi strutturali europei, di cui saranno attori gli Ambiti territoriali. Anche per tal motivo, è necessario che i Comuni capofila, cui sarà poi materialmente demandata la gestione e la responsabilità delle spese, abbiano tutte le caratteristiche idonee a poter esercitare tale ruolo in maniera adeguata, garantendo efficacia ed efficienza.

In proposito, si sta valutando, inoltre, la possibilità di individuare alcuni Ambiti come organismi intermedi per l'attuazione del POR FSE (cfr. Cap. 1 – pag. 9 del Manuale delle procedure di gestione FSE 2007-2013, presente sul sito regionale).

Per le considerazioni sopra riportate, si suggeriscono di seguito alcuni dei parametri da tenere in considerazione per l'individuazione del Comune capofila:

- capacità organizzativa: il Comune capofila dovrebbe avere una dotazione organica che consenta l'impiego presso l'Ufficio di Piano di figure professionali adeguate. Anche se la partecipazione all'Ufficio di Piano è responsabilità di tutti i Comuni, è naturale che il Comune capofila abbia un ruolo preminente su questo aspetto, dovendo garantire almeno il Coordinatore;
- capacità finanziaria: il Comune capofila deve avere la possibilità di incamerare e di spendere le risorse ricevute dalla Regione e dagli altri Comuni, anche tenendo conto del patto di stabilità;
- capacità di gestire risorse europee: tale parametro, in parte riassunto già dai precedenti, chiama in causa in misura ancora maggiore la capacità di emanare avvisi, di indire bandi di gara, di esercitare le funzioni di controllo e di verifica sulla documentazione presentata dai beneficiari, di effettuare il monitoraggio degli interventi attraverso gli applicativi regionali, di rendere conto della gestione al responsabile dell'obiettivo operativo, di incamerare e trasferire risorse finanziarie e di tenere un sistema di contabilità separata (si veda quanto riportato, più in dettaglio, nel Manuale delle procedure di gestione FSE 2007-2013, presente sul sito regionale dedicato alla programmazione unitaria 2007-2013, in particolare nel capitolo 2);
- coincidenza con la sede del distretto sanitario, al fine di facilitare le attività congiunte di programmazione e valutazione legate all'integrazione socio-sanitaria.

Per una ottimale gestione degli aspetti organizzativi, più volte sopra citati, fondamentale risulta la costituzione dell'Ufficio di Piano e l'organizzazione delle funzioni da esso svolte. Tale Ufficio riveste un ruolo estremamente delicato, in quanto struttura tecnica di supporto per la realizzazione del Piano di zona, avendo il compito di elaborare e attuare la programmazione secondo gli indirizzi forniti dal Coordinamento istituzionale dell'Ambito. Esso svolge inoltre, le funzioni di gestione, amministrazione, monitoraggio e valutazione del Piano Sociale di Zona Territoriale.



Al fine di razionalizzare le risorse economiche ed umane dei territori si ritiene opportuno che l'Ufficio di Piano si avvalga della seguente dotazione organica:

- un Coordinatore dell'Ufficio di Piano (preferibilmente il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune Capofila, o altra figura cui siano in ogni caso attribuite funzioni dirigenziali;
- un referente amministrativo contabile;
- un esperto di programmazione sociale e sociosanitaria;
- un esperto di programmazione dei fondi europei;
- un referente per la comunicazione, il monitoraggio, la valutazione e il sistema informativo.

A tale organismo, proprio per il ruolo strategico di programmazione e controllo, vanno garantite tutte le prerogative istituzionali e tecniche di autonomia gestionale nel rispetto dell'indirizzo programmatico. Per gli stessi motivi, si raccomanda di dare priorità al personale interno del Comune capofila o distaccato dagli altri Comuni dell'Ambito. Grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie, il distacco del personale dei Comuni si potrà sempre più configurare come collaborazione a distanza con la sede dell'Ufficio di Piano, riducendo gli spostamenti fisici tra le diverse sedi ed i relativi costi. Si ricorda infine che, con il distacco, il personale non perde il rapporto di dipendenza giuridica con il singolo Comune ed il connesso rapporto di dipendenza economica. Qualora tra i Comuni dell'Ambito non fossero rinvenibili tutte le professionalità necessarie a dotare l'ufficio di Piano, presso lo stesso potrà essere impiegato personale esterno, in una misura che non potrà superare, insieme al personale interno valorizzato, il 10% del FUA, secondo modalità che saranno dettagliate nel prossimo Piano Sociale Regionale.

Si segnala altresì che per le attività in corso finanziate con fondi europei (FSE e FSER), gestite dagli Ambiti Territoriali nella loro attuale configurazione, fino al loro esaurimento la responsabilità istituzionale e gestionale rimane in capo al comune capofila che ha sottoscritto gli atti di concessione dei finanziamenti, mentre i servizi in corso finanziati con fondi ordinari (FNPS, FNA, ecc.) debbono terminare entro il 30 giugno 2013, per cui il Comune capofila della attuale configurazione dovrà poi concludere le procedure di liquidazione entro il 31 dicembre 2013.

Si specifica, infine, che nel caso si dovessero accertare poste debitorie da parte di Ambiti per mancata rendicontazione di risorse precedentemente trasferite, la Regione valuterà la possibilità di procedere ad eventuali compensazioni.

Il Dirigente del Settore
Antonio Oddati

